



ORIGINALE

COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 4 in data 29.03.2017 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017.-

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTINOVE** del mese di marzo alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente	CHIODINI MARCO	Presente
MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente	CHIODINI WILLIE	Presente
TRIVELLA ROBERTO	Presente	POSLA SIMONA	Presente
MARCONI STEFANO	Presente	PUSTERLA CATERINA	Presente
INVERNIZZI PIETRO	Presente		
BOTTA ATTILIO	Presente		
TEMPORITI MARTINA	Presente		

Totale presenti: **11**

Totale assenti: **0**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VILLANI GUGLIELMO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera e) del D.lgs 267/2000 occorre determinare per l'esercizio 2017, le tariffe e le aliquote d'imposta;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 1, comma 676 e seguenti, L. 147/2013;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 25 del 09/03/2017 avente ad oggetto "esercizio finanziario 2017 determinazione tariffe ed aliquote tributi anno 2017." con la quale è stato proposto al Consiglio Comunale di confermare per l'esercizio 2017 le aliquote inerenti la TASI (Tariffa sui servizi Indivisibili) vigenti nell'anno 2016 ;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 169, della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296, ha disposto che:

- il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione;
- le deliberazioni tariffarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione di bilancio, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PREMESSO che l'art 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge di stabilità, la I.U.C. è composta da:

- **IMU** di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** riferita ai servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile;
- **TARI** riferita ai costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che, con la Legge 28 Dicembre 2015 n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) dal 1 Gennaio 2016, sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), e TASI, tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, tra cui in particolare per quanto riguarda:

Tassa sui Servizi Indivisibili:

art. 1 comma 14 lettera a): è stata eliminata la TASI sulla prima casa, (esclusione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – **comma 14 lettera a)** "(...) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

art. 1 comma 14 lettera b) "il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione , in ogni caso, dei terreni agricoli, e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto



legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

art. 1 comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce:

“c) al comma 678 (dell’art. 1 legge 27 dicembre 2013 n.147) sono aggiunti infine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento»;

art. 14 comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%):

“Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015.”

e) commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU e TASI** per gli **immobili a canone concordato**: 53. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

CONSIDERATO pertanto, che:

con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che:

il Decreto legge 30 Dicembre 2016 n. 244 “Decreto Milleproroghe” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 30/12/2016 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2017 al 31 marzo 2017;

CONSIDERATO pertanto, che è necessario confermare le aliquote TASI così come vigenti nell’anno 2016 ;

DATO ATTO che tutti i costi sostenuti dal Comune, ad eccezione di quelli relativi ai servizi a domanda individuale e/o rimborsati con tariffe dal cittadino/utente, sono da considerarsi indivisibili in quanto genericamente destinati a tutta la collettività, sono stati identificati come, specificatamente, 'indivisibili' i costi relativi a:

Missione 3	ordine pubblico sicurezza	€. 70.739,75
Missione 4	istruzione e diritto allo studio	€. 155.155,41
Missione 5	tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€. 31.170,00
Missione 6	politiche giovanili sport e tempo libero	€. 28.710,00
Missione 7	turismo	€. 2.000,00
Missione 8	assetto del territorio ed edilizia abitativa	€. 21.000,00
Missione 9	parchi e tutela ambiente	€. 46.800,00
Missione 10	trasporti e diritto alla mobilità	€. 61.750,00
Missione 11	soccorso civile	€. 425,00

Missione 12	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€. 131.946,37
	TOTALE	€. 549.969,53

CONSIDERATO che nel rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2017 il costo totale dei sopra elencati servizi indivisibili ammonta ad €. 549.969,53 e i proventi derivanti dalla TASI ammontano ad € 82.000,00;

RITENUTO, pertanto di osservare a quanto disposto:

- dalla legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che ha introdotto per l'anno 2016, al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015,
- dall'art. 1 comma 42 della legge 11 dicembre 2016 n.232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) che ha modificato l'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, estendendo anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, ad esclusione della TARI;

RITENUTO, pertanto, necessario per assicurare gli equilibri di bilancio e realizzare gli obiettivi programmatici dell'Ente di:

-determinare la aliquote inerente l'anno 2017, confermando quelli vigenti nell'anno 2016, come meglio sottodiscato:

- **escluse dalla Tasi: abitazione** principale e pertinenze ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **0,5 per mille** abitazione principale appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **1,00 per mille** per tutti gli immobili accatastati nella categoria D;
- **1,00 per mille** per i fabbricati rurali strumentali;
- **0,00 per mille** le aree fabbricabili;
- **1,00 per mille** per tutti gli altri immobili;

-confermare nella misura del **20 per cento** la percentuale della tassa da versare a carico dell'occupante nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, mentre la restante parte (**80 per cento**) dovrà essere versata dal titolare del diritto reale;

VISTO l'allegato parere ai sensi dell'art. 49 comma I del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

CON voti 8 favorevoli e 3 contrari (Cons. Chiodini, Posla e Pusterla) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare le aliquote TASI per l'anno 2017, vigenti nell'anno 2016, nel seguente modo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 208/2015 (legge di stabilità anno 2016):
 - a. **escluse dalla tasi:** abitazione principale e pertinenze ad eccezione di quelle appartenenti alla categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;



- b. **0,5 per mille** abitazione principale appartenenti alla categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - c. **1,00 per mille** per tutti gli immobili accatastati nella categoria D;
 - d. **1,00 per mille** per i fabbricati rurali strumentali ;
 - e. **0,00 per mille** le aree fabbricabili;
 - f. **1,00 per mille** per tutti gli altri immobili
3. Di dare atto, inoltre, (come già recepito con propria deliberazione di C.C.n.12 del 29/04/2016) che le norme regolamentari contenute nel vigente regolamento IUC- Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione di C.C n.19 del 29/07/2015, in contrasto con le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la materia (TASI) apportate dalla Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (legge finanziaria 2016), si intendono abrogate con effetto dal 01/01/2016 e, con la medesima decorrenza, le stesse modificazioni ed integrazioni definite dalla Legge 208/2015 recepite integralmente;
4. di confermare nella misura del **20 per cento** la percentuale della tassa da versare a carico dell'occupante nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, mentre la restante parte (**80 per cento**) dovrà essere versata dal titolare del diritto reale;
5. di non prevedere per la TASI detrazioni;
6. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON voti 8 favorevoli e 3 contrari (Cons. Chiodini, Posla e Pusterla) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2017:DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017.-

PARERI PREVENTIVI

art. 49 - D.Lgs. 267/2000


Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BARONI LUIGI GIUSEPPE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

BARONI LUIGI GIUSEPPE ,

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

☒ favorevole


☐ contrario

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. PEPE PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
VILLANI GUGLIELMO**



**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PEPE PAOLO**



Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, _____ - 8 MAG. 2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PEPE PAOLO**



Il sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

